



Comune di Ariano nel Polesine



Comune di Corbola



Comune di Taglio di Po

Provincia di Rovigo

## **STATUTO**

**“GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI  
DI PROTEZIONE CIVILE ISOLA DI ARIANO”**

**COMUNI DI**

**<<ARIANO NEL POLESINE - CORBOLA - TAGLIO DI PO >>**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1**            **Costituzione**
- Art. 2**            **Statuto e norme di rinvio**
- Art. 3**            **Finalità dello statuto**
- Art. 4**            **Criteri di ammissione ed esclusione del Gruppo Intercomunale**
- Art. 5**            **Diritti e doveri dei volontari**
- Art. 6**            **Sanzioni disciplinari**
- Art. 7**            **Modalità di attuazione delle attività di protezione civile**

## **ORGANI SOCIALI**

- Art. 8**            **Organi sociali del Gruppo Intercomunale**
- Art. 9**            **Il Presidente del Gruppo Intercomunale**
- Art. 10**           **Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale**
- Art. 11**           **Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale**
- Art. 12**           **Il Consiglio Direttivo del Gruppo Intercomunale**
- Art. 13**           **Assemblea degli aderenti**
- Art. 14**           **Gratuità delle cariche**
- Art. 15**           **Modifiche allo statuto**
- Art. 16**           **Norme di funzionamento**
- Art. 17**           **Beni**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Costituzione**

E' costituito il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile "Isola di Ariano", tra i Comuni di: Ariano Nel Polesine, Corbola e Taglio di Po. Possono aderire i cittadini di ambo i sessi, anche non residenti all'interno nei Comuni facenti parte dell'Unione, che intendono prestare la loro opera senza fini di lucro o di vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile.

Il Gruppo Intercomunale ha sede in Taglio di Po, potrà trasferire la sede nell'ambito del territorio Intercomunale, codice fiscale 00197020290.

La durata del Gruppo è illimitata.

### **Art. 2 – Statuto e norme di rinvio**

Il Gruppo è disciplinato dal presente Statuto redatto nei limiti delle legislazioni Regionali e Statali sul volontariato, oltre che dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Rimangono validi gli Statuti dei Gruppi Comunali di Protezione Civile facenti parte il Gruppo Intercomunale, purché non in palese contrasto con il presente Statuto.

Lo Statuto può essere modificato con deliberazione delle Comitato Direttivo.

### **Art. 3 – Finalità dello Statuto**

Il presente Statuto disciplina la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Gruppi di Protezione Civile dei Comuni di Ariano Nel Polesine, Corbola e Taglio di Po, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della Legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della Legge 8.6.1990, n. 142, della Legge 24.5.1992, n. 225 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e delle Leggi Regionali n. 58/84 e n. 17/98.

Per il conseguimento delle finalità del servizio, il Comitato Direttivo di Protezione Civile del Gruppo Intercomunale promuove e coordina le attività e gli interventi all'interno del proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di Protezione Civile.

Il Gruppo Intercomunale svolge la propria attività secondo le direttive del Comitato Direttivo di Protezione Civile del Gruppo Intercomunale e degli altri organi di Protezione Civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergenti nell'ambito del territorio del Gruppo Intercomunale, il Sindaco del Comune interessato dalla calamità, facente parte dell'Unione, dovrà coordinare gli interventi con la propria "Sezione", e qualora l'entità dell'evento o dell'ipotesi di rischio è tale da necessitare di ulteriori forze, informerà il Coordinatore Intercomunale, il quale provvederà a far giungere in soccorso ulteriori squadre di Volontari appartenenti alle altre due Sezioni facenti parte del Gruppo medesimo.

### **Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dal Gruppo Intercomunale**

Possono far richiesta di entrare a far parte del Gruppo Intercomunale tutti i cittadini di nazionalità italiana, uomini o donne che abbiano raggiunto la maggior età, senza precedenti penali, che dimostrino sana e buona salute, anche non residenti nei Comuni interessati dal Gruppo Intercomunale.

Per aderire al Gruppo, l'interessato dovrà fare richiesta diretta al Sindaco pro-tempore della Sezione al quale lo stesso intende iscriversi. Il numero degli aderenti è illimitato.

Nella domanda di ammissione al Sindaco, l'aspirante aderente dovrà dichiarare, senza riserve, di accettare lo Statuto del Gruppo Intercomunale e del Gruppo Comunale al quale intende iscriversi (tre mesi di prova).

Possono far parte al Gruppo, con iscrizione in apposito registro, i soci sostenitori (persone che forniscano un sostegno economico alle attività del Gruppo) ed i soci onorari (persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita del Gruppo).

Gli aspiranti volontari, provenienti da Comuni lontani, non saranno rimborsati da spese sostenute per riunioni e impieghi di ordinaria amministrazione. Verrà consegnata loro copia del presente Statuto, al fine di informare di cosa si occupa il Gruppo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta mancata idoneità o per impossibilità di operare nelle attività;
- per comportamento contrastante e persistente con gli obblighi statuari,
- per decesso;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

La mancata ammissione o l'esclusione da parte di un aderente deve essere comunicata per iscritto dal Presidente del Gruppo Intercomunale, ed è concessa all'aderente entro 30 (trenta) giorni la facoltà di replica allo stesso che dovrà decidere sull'argomento. La decisione del Presidente è inappellabile.

#### **Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti**

Gli aderenti hanno il diritto di:

- di partecipare e votare alle assemblee direttamente o a mezzo delega. Quest'ultima è ammessa nella misura massima di una per Volontario;
- di conoscere i programmi con i quali il Gruppo Intercomunale intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle varie attività;
- di usufruire di tutti i servizi del Gruppo;
- di dare le dimissioni scritte in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso il volontario dovrà restituire immediatamente il materiale assegnato in dotazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- mantenere un comportamento conforme, professionale, disponibile alle finalità del Gruppo, improntato alla massima serietà ed impegno;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- attenersi diligentemente alle disposizioni e alle direttive impartite dagli Organi superiori;
- favorire l'efficacia delle azioni di Protezione Civile, anche attraverso il proprio atteggiamento funzionale ai principi dell'auto-protezione e solidarietà;
- non svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività politica, ideologica, commerciale e contrastante con le finalità indicate.

Le prestazioni dei volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, previa documentazione, ed entro i limiti prefissati dal Comitato Direttivo di Protezione Civile del Gruppo Intercomunale.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Gruppo.

#### **Art. 6 – Sanzioni disciplinari**

L'appartenenza al Gruppo Intercomunale da parte degli aderenti implica l'accettazione e il rispetto del presente Statuto.

I comportamenti contrastanti con lo Statuto e le infrazioni commesse devono essere segnalate al Coordinatore del Gruppo Intercomunale, il quale riferirà in sede di Comitato Direttivo ed in fase successiva al Consiglio Direttivo, al fine di valutare le sanzioni disciplinari che il Sindaco o il Presidente del Gruppo Intercomunale dovranno applicare come segue:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dalle attività dal Gruppo;
- espulsione definitiva dal Gruppo con restituzione entro 15 giorni del materiale assegnato in dotazione.

L'allontanamento potrà essere disposto, in via del tutto straordinaria, anche da parte del Coordinatore del Gruppo, il quale potrà decidere di allontanare quel Volontario che manifesti, durante le operazioni di intervento in emergenza, un comportamento scorretto e non idoneo, tale da compromettere le attività o creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri.

#### **Art. 7 – Modalità di attuazione delle attività di Protezione Civile**

Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile, provvede all'esecuzione delle attività di Protezione Civile di cui al precedente art. 3 attraverso una struttura permanente composta da:

- Comitato Direttivo del Gruppo intercomunale di Protezione Civile;
- Coordinatore dei Volontari di Protezione Civile del Gruppo Intercomunale;
- Gruppo Volontario di Protezione Civile Intercomunale, composto dai Volontari delle Sezioni dei Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola e Taglio di Po.

In caso di utilizzo del Gruppo Intercomunale, per esercitazioni o addestramento, al di fuori del territorio provinciale di competenza, il Presidente del Gruppo Intercomunale dovrà chiedere l'autorizzazione al Prefetto o ad altri Organi competenti (Provincia).

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 8 – Organi sociali dell'Organizzazione**

Organi sociali del Gruppo Intercomunale sono:

- il Presidente del Gruppo Intercomunale o Delegato;
- il Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale;
- il Coordinatore del Gruppo Intercomunale;
- il Consiglio Direttivo del Gruppo Intercomunale;
- l'Assemblea degli Aderenti.

#### **Art. 9 – Il Presidente del Gruppo Intercomunale**

Il Presidente del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile è il Sindaco pro-tempore del Comune di Taglio di Po, e resta in carica per il medesimo periodo del suo incarico, secondo le disposizioni derivanti dalle Leggi vigenti. I Vice Presidenti sono : il Sindaco di Corbola e il Sindaco di Ariano nel Polesine.

Il Presidente:

- presiede le riunioni del Comitato Direttivo di Protezione Civile del Gruppo Intercomunale;
- ha il potere di firma e la rappresentanza sociale e legale del Gruppo nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Comitato Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico.

Di fronte agli aderenti, a terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente o il Coordinatore è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

#### **Art. 10 – Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale**

Viene istituito il Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale, che si compone come segue:

- a) dal Presidente del Gruppo Intercomunale;
- b) dai Sindaci o loro Delegati;
- c) dal Coordinatore del Gruppo Intercomunale;
- d) dai Coordinatori di Sezione;
- e) dai rappresentati degli Uffici di Protezione Civile Comunali.

Le riunioni del Comitato Direttivo avranno luogo, almeno due volte l'anno, nella Sede del Gruppo Intercomunale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione.

Il Presidente può, di volta in volta, convocare alla seduta del Comitato Direttivo esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

Il Comitato Direttivo di Protezione Civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di Protezione Civile, nell'ambito delle competenze assegnate all'Ente dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

1. sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Statuto;
2. sovrintende all'acquisizione dei dati e delle informazioni per la formazione e/o aggiornamento dei piani comunali di Protezione Civile ed alla predisposizione delle mappe di rischio;
3. sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
4. sovrintende alla gestione degli Uffici di Protezione Civile ed alle attività di formazione ed addestramento del Gruppo Intercomunale;
5. sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di Protezione Civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti le dotazioni di servizio;
6. promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
7. elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri Organi di Protezione Civile;
8. vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di Protezione Civile.

#### **Art. 11 – Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale**

Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile coincide con il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Taglio di Po, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

In assenza o impedimenti del Coordinatore Intercomunale tutte le funzioni vengono svolte dal Vice Coordinatore Intercomunale, che coinciderà con il Coordinatore della Sezione di Corbola o della Sezione di Ariano nel Polesine, a turnazione di sei mesi.

Il Coordinatore è il responsabile operativo e viene nominato con decreto dal Sindaco pro-tempore (Presidente pro-tempore del Gruppo Intercomunale) con il compito di coordinare il Gruppo Intercomunale.

#### **Art. 12 – Il Consiglio Direttivo del Gruppo Intercomunale**

E' istituito il Consiglio Direttivo del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile Isola di Ariano, al quale viene attribuito il compito di sovrintendere e coordinare i servizi e le attività di Protezione Civile in stato di emergenza o di semplice addestramento.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile viene costituito con rappresentanti eletti dagli aderenti delle rispettive Sezioni, nella proporzione di 1 ogni 10 aderenti, dai due Coordinatori delle Sezioni Comunali, ed è presieduto dal Coordinatore del Gruppo Intercomunale.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di dirigere e coordinare l'attività del Gruppo Intercomunale e dà puntuale esecuzione alle direttive del Presidente del Gruppo Intercomunale, da cui dipende funzionalmente.

Al coordinamento vengono attribuite le seguenti funzioni:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento del Gruppo;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere e respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- controllo e corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al Gruppo;
- attuazione degli adempimenti previsti da presente Statuto;
- contribuire, con l'Ufficio di Protezione Civile Intercomunale, alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale;
- proporre al Comitato Direttivo l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo avranno luogo almeno due volte l'anno e nei seguenti casi:

- ogni qualvolta una Sezione del Gruppo Intercomunale di Volontari lo richieda;
- in stato di emergenza o calamità.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel Registro delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo avrà la Sede presso la Sede del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Taglio di Po.

#### **Art. 13 – Assemblea degli aderenti**

E' costituita da tutti i Volontari effettivi iscritti al Gruppo Intercomunale.

Essa si riunisce almeno due volte l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o, quando ne faccia richiesta, di almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore e del Vice Coordinatore, l'Assemblea viene convocata dal Presidente con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'Assemblea provvede all'approvazione delle proposte dei piani o programmi annuali da inviare in fase successiva all'approvazione del Comitato Direttivo.

Formula, inoltre, indicazioni e proposte al Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale e collabora con il Consiglio Direttivo e il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice Coordinatore. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea sarà presieduta dal Volontario presente più anziano di età.

Gli aderenti sostenitori e gli aderenti onorari hanno diritto di partecipare, ma non hanno diritto di voto.

#### **Art. 14 – Gratuità delle cariche**



Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse del Gruppo e possono essere riconfermate.

#### **Art. 15 – Modifiche allo statuto**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere proposte dall'Assemblea ai rispettivi Consigli Comunali.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 16 – Norme di funzionamento**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'Albo Avvisi esposto nella sede e presso le sezioni del Gruppo Intercomunale.

Gli aderenti possono richiedere copia personale.

#### **Art. 17 – Beni**

I beni mobili del Gruppo sono acquistati dai rispettivi Comuni, e attribuiti alle rispettive Sezioni, oppure possono essere dati in comodato d'uso da aderenti o da Enti Pubblici.

Tutti i beni sono registrati nell'inventario conservato presso la sede del Gruppo (ogni sezione dovrà avere il proprio inventario dei beni di appartenenza).